

2. ELEVAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE

Con la circolare n. 95/2025, l'INPS ha fornito le istruzioni in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all'art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001, apportata dall'art. 1, comma 217, Legge di bilancio 2025, che ha previsto l'elevazione dell'indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla Legge di bilancio 2024, dal 60% all'80% della retribuzione e l'elevazione dell'indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% all'80% della retribuzione.

Le elevazioni dell'indennità trovano applicazione rispettivamente con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Per accedere all'indennità maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro sei anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

L'elevazione dell'indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori. Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l'altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l'elevazione dell'indennità all'80% della retribuzione per i mesi di congedo parentale, come prevista dal novellato art. 34, comma 1, T.U., spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

La modifica normativa recata dalla Legge di bilancio 2025 non aggiunge ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, ma dispone l'elevazione dell'indennità per il mese introdotto dalla Legge di bilancio 2024 dal 60% all'80% della retribuzione e prevede una nuova elevazione dal 30% all'80% per un ulteriore mese rispetto alle elevazioni già previste dalla Legge di bilancio 2023 e dalla Legge di bilancio 2024. Pertanto, l'elevazione dell'indennità di congedo parentale all'80% è prevista per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale, a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore e anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e, in tali casi, i mesi di congedo parentale devono essere fruiti entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Infine, l'elevazione dell'indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale (intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria).

I tre mesi indennizzabili all'80% interessano entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi; la fruizione "alternata" tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Il congedo parentale di entrambi i genitori o del "genitore solo" risulta perciò così indennizzabile:

- un mese all'80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di bilancio 2023);
- un ulteriore mese all'80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di bilancio 2024 e Legge di bilancio 2025);
- un ulteriore mese all'80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di bilancio 2025);
- sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall'art. 34, comma 3, T.U..

Le disposizioni introdotte dal novellato art. 34, comma 1, T.U., si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e interessano esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023, per il diritto all'indennità maggiorata dal 60% all'80% per l'ulteriore mese introdotto dalla Legge di bilancio 2024 o al 31 dicembre 2024, per il diritto all'indennità maggiorata dal 30% all'80% per l'ulteriore mese introdotto dalla Legge di bilancio 2025.

Si precisa che le decorrenze contenute nella Legge di bilancio 2025 non sono una condizione per il diritto all'elevazione dell'indennità di congedo parentale, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione. Per la determinazione della fine del periodo di congedo di maternità devono computarsi anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall'ITL e gli eventuali giorni non fruiti prima del parto. Pertanto:

1. se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2023, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese, se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2023, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;
2. se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2024, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Altrimenti, si ha diritto a un solo mese indennizzato all'80% con applicazione delle indicazioni di cui al precedente punto 1. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2024, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale;

3. se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli due mesi indennizzati all'80% con applicazione delle indicazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

L'elevazione dell'indennità all'80% è riconosciuta solo durante la fruizione dei tre mesi di congedo parentale, che l'art. 34, T.U., attribuisce a ogni genitore come non trasferibili all'altro e, comunque, non oltre i 6 anni dalla nascita del minore o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento.

Il termine finale del congedo di maternità o di paternità di un genitore lavoratore iscritto alla Gestione separata o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva ai fini del riconoscimento dell'indennità maggiorata, in quanto le Leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025 fanno riferimento solo alla fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti e del congedo di paternità dei lavoratori dipendenti.

Si ricorda che le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 151/2001 costituiscono la tutela minima del congedo parentale che la legge riconosce ai genitori. La stessa legge consente il riconoscimento di condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione; c'è perciò piena compatibilità tra l'elevazione dell'indennità di congedo parentale ed eventuali trattamenti di maggiore favore previsti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e ogni altra disposizione. Detti trattamenti non possono, al contrario, limitare la fruizione dell'indennità di congedo parentale così come prevista.

Le indicazioni sopra riportate si applicano anche in caso di adozione/affidamento nazionale/internazionale e di affidamento non preadottivo/collocamento provvisorio, a decorrere dall'ingresso in famiglia del minore ed entro i successivi sei anni e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

La domanda di congedo parentale dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso "Lavoro" > "Congedi, permessi e certificati";
- Contact center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In relazione al regime fiscale da applicare, l'indennità, erogata in sostituzione del reddito da lavoro dipendente, è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n. 600/1973. In tale caso l'Istituto effettua, se dovuto, il conguaglio

fiscale di fine anno e rilascia al contribuente apposita certificazione fiscale valida ai fini dichiarativi.

La circolare riporta poi le modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens e nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.